



COMUNE DI FILATTIERA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL		N. 1
CONSIGLIO COMUNALE		
OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 E S.M.I.	

Il giorno trentuno mese marzo anno duemilaventuno alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n. 9 e assenti n. 2

Componenti	Presenti / Assenti
Annalisa Folloni	P
Longinotti Giovanni	P
Zani Massimiliano	P
Angella Claudio	A
Filippi Giuliana	P
Romiti Laura	P
Tonarelli Luciano	P
Pantò Laura	P
Barella Silvia	P
Lucchetti Federico	P
Draghi Andrea	P

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., così confermato dall'art. 14, co. 6, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che: "*[omissis]... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, co. 816 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. dispone che: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*";
- l'art. 1, co. 837 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. dispone che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*";
- l'art. 1, co. 847 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. dispone che: "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*";
- l'art. 4, co. 3-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, ha disposto che: "*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per*

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

LETTO E RICHIAMATO qui l'art. 1, co. 821 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., che prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 19.12.2003;
- regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 24.01.1987 e poi integrato con deliberazione di C.C. n. 55 del 30.11.1994;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, co. 817, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., che recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

ESIMANTO lo schema di regolamento allegato alla presente sub. "A", come predisposto dal Servizio Tributi dell'Ente.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO NECESSARIO fissare la decorrenza giuridica del regolamento in parola al 1° gennaio 2021, in virtù dell'art. 53, co. 16 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001 e s.m.i., che recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICORDATO CHE la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, circa l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata tributarie, ha chiarito come l'art. 13, co. 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., pertanto i comuni che assoggettino l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non debbano poi procedere alla trasmissione dello stesso e relativo al M.E.F., né tantomeno soggiacciono a medesimi obblighi di cui sopra (*ex multis*: portale del federalismo fiscale *et similia*).

RAVVISATO CHE la casistica esposta al punto precedente si applica anche al regolamento in fieri, non assoggettandosi pertanto ai citati obblighi di pubblicazione sui portali telematici del M.E.F. e fatte salve le pubblicazioni di Legge per gli atti amministrativi.

ACQUISITI:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come espressi dal Responsabile di Servizio Economico-Finanziario, dott.ssa Gaia Angella;
- il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, dott. Massimo Mano, giusta comunicazione allegata alla presente (sub "B");

Per tutto quanto sopra esposto

Con 9 voti a favore e 1 astenuto (consigliere Draghi), resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di regolamento del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge n. 160/2019 re s.m.i., come da allegato sub. "A" e composto di 8 titoli e n. 71 articoli e di un allegato tecnico 1;
2. di disporre l'ultrattività e vigenza dei regolamenti disciplinanti i tributi e/o entrate patrimoniali, che verranno sostituiti dal c.d. "canone unico patrimoniale", ai fini dell'attività di accertamento e riscossione per le fattispecie ivi indicate al 31 dicembre 2020;
3. di disporre l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dei seguenti regolamenti, fermo restando quanto stabilito al precedente punto:
 - a) regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 19.12.2003;
 - b) regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 24.01.1987 e poi integrato con deliberazione di C.C. n. 55 del 30.11.1994;
4. di dare atto che, con successiva e separata deliberazione di G.C., si procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato col presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del regolamento del canone unico patrimoniale decorrano dal 1° gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 16 della Legge n. 388/2000 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione e nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente";
7. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in essere tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente deliberazione;

Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (consigliere Draghi), resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

8. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

LA SINDACA
ANNALISA FOLLONI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa PAOLA MICHELINI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna.

Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Michelini